

STATUTO DEL ÆCOMITATO PER LÆETICA DI FINE VITAÆ

art. 1) Eø costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti codice civile, il COMITATO PER LÆETICA DI FINE VITAÆ od, in breve, ÆCEFÆ.

art. 2) Il Comitato ha sede in Milano, Corso Monforte 36

art. 3) Il Comitato non ha scopo di lucro e si prefigge di svolgere attività culturale e di elaborazione teorica nel campo della bioetica, con particolare riferimento alle questioni di fine vita, anche mediante la formulazione di pareri su casi clinici ed attività di educazione e formazione, allo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei malati, la competenza e la sensibilità degli operatori e lo sviluppo di una cultura e di una prassi curativa centrate sulla persona del malato, sui suoi bisogni e sul suo diritto allÆautodeterminazione.

Per raggiungere il proprio scopo il Comitato potrà così, ad esempio, raccogliere fondi e acquisire beni, effettuare studi e ricerche, instaurare rapporti di consulenza e di collaborazione, svolgere attività editoriale e pubblicistica, promuovere iniziative culturali, convegni e simili, partecipare a gare e concorsi di ricerca, e in generale svolgere tutte le attività utili e necessarie per il conseguimento dello scopo.

art. 4) Il Comitato avrà durata illimitata.

art. 5) Il fondo comune del Comitato è costituito dalle somme versate dai promotori e da tutte le altre somme derivanti dalle attività del Comitato e dalle oblazioni dei terzi.

Qualora il Comitato si trovasse nella situazione di non poter operare per il proseguimento dello scopo, i fondi e i beni residui saranno devoluti ad un altro ente avente analogo scopo, da individuarsi previa delibera dei promotori del Comitato.

art. 6) Il Comitato è composto dagli intervenuti allÆatto costitutivo (promotori) e dalle persone o enti che siano chiamate a farne parte con deliberazione del Comitato stesso. Le deliberazioni relative alla nomina di nuovi componenti del Comitato saranno prese con voto favorevole della maggioranza dei componenti.

art. 7) Il Comitato elegge il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica per tre anni con mandato rinnovabile.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni e rappresenta il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare procuratori per i singoli atti o categorie di atti.

In caso di impossibilità ad esercitare la carica o di dimissioni, il Comitato provvederà alla sua sostituzione.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per lÆattività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

art. 8) Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente presso la sede del Comitato od altrove mediante comunicazione scritta contenente lÆordine del giorno, inviata anche a mezzo fax od e-mail, almeno 8 giorni prima. In caso di urgenza il Comitato potrà essere convocato con telegramma, fax od e-mail inviati almeno due giorni prima della riunione.

Il Comitato dovrà essere riunito a richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Saranno valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate con le modalità indicate, quando siano presenti tutti i componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Delle deliberazioni è redatto verbale raccolto e conservato presso la sede, sottoscritto dal Presidente e dal segretario individuato di volta in volta dal Comitato.

art. 9) Gli esercizi del Comitato hanno durata annuale e si chiuderanno il trentuno 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dellÆesercizio dovrà essere predisposto, a cura dei promotori, un bilancio da sottoporre al Comitato per lÆapprovazione.

art. 10) Per tutto quanto qui non previsto si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e delle altre disposizioni di legge in materia.